

ANNALES
XIII

**GOVERNARE NELLA CHIESA.
PRESUPPOSTI GIURIDICI
PER IL BUON GOVERNO**



LIBRERIA
EDITRICE
VATICANA

ANNALES
XIII

**GOVERNARE
NELLA CHIESA.
PRESUPPOSTI GIURIDICI
PER IL BUON GOVERNO**



LIBRERIA
EDITRICE
VATICANA

© 2023 – Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana
00120 Città del Vaticano
Tel. 06. 698.45780
E-mail: commerciale.lev@spc.va
www.libreriaeditricevaticana.va

ISBN: 978-88-266-0831-0

INDICE

Presentazione (Antonio Iaccarino)	7
--------------------------------------	---

LEGIFERARE E GOVERNARE NELLA CHIESA

La partecipazione e il decentramento nella funzione legislativa. Principi e ambiti di applicazione (Antonio Iaccarino)	13
L'attività legislativa codiciale ed extracodiciale al servizio del buon governo. Presupposti giuridici (Eduardo Baura)	35
La funzione amministrativa nella Chiesa e la sua disciplina: una lettura in prospettiva (Edoardo Chiti)	61

GIUDIZIO E MOTIVAZIONE NEL GOVERNO DELLA CHIESA

Le misure straordinarie nel governo degli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica (Aitor Jiménez Echave)	89
Ricadute nella prassi di governo dei principi giurisprudenziali espressi dalla Segnatura Apostolica (Cristian Begus)	101
La recente evoluzione dell'organizzazione giudiziaria ecclesiastica a livello locale (Orietta Grazioli)	115

RESPONSABILITÀ ECCLESIALE E CORRESPONSABILITÀ

La corresponsabilità nell'amministrazione dei beni temporali (Mauro Rivella)	131
---	-----

La trasparenza nella gestione del patrimonio ecclesiastico (Diego Zalbidea)	139
Il trattamento dei beni ecclesiastici nel nuovo sistema penale canonico (can. 1376) (Giovanni Moscariello)	151

GIOVANNI MOSCARIELLO
Avvocato della Rota Romana

IL TRATTAMENTO DEI BENI ECCLESIASTICI NEL NUOVO SISTEMA PENALE CANONICO (CAN. 1376)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Oggetto e metodo d'indagine. – 3. L'abuso nel trattamento dei beni ecclesiastici. – 4. I delitti dolosi di cui al can. 1376 § 1: 4.1. Sottrazione di beni ecclesiastici ed impedimento a percepirne i frutti (can. 1376 § 1, 1°); 4.2. Alienazione di beni ecclesiastici o esecuzione su di essi di un atto di amministrazione senza l'osservanza dei requisiti canonici (can. 1376 § 1, 2°). – 5. Il prisma dei criteri ispiratori della riforma: 5.1. Le pene per i delitti dolosi di cui al can. 1376 § 1; 5.2. L'obbligo di riparare il danno. – 6. I delitti colposi di cui al can. 1376 § 2: 6.1. Le pene per i delitti colposi di cui al can. 1376 § 2. – 7. Valorizzazione dei mezzi preventivi e conclusione.

1. Premessa

Con la Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei*, entrata in vigore l'8 dicembre 2021, Papa Francesco promulgava il nuovo Libro VI del Codice di Diritto Canonico, contenente la normativa sulle sanzioni penali nella Chiesa.

La riforma del sistema penale canonico, come rilevava S.E. Mons. Filippo Iannone, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, nella conferenza stampa di presentazione delle modifiche del Libro VI, rispondeva all'esigenza di rendere le norme penali universali più adatte alla tutela del bene comune e dei singoli fedeli, più congruenti alle esigenze della giustizia e più adeguate all'odierno contesto ecclesiale, evidentemente differente da quello degli anni in cui vennero redatti i canoni del Libro VI, ora abrogati¹.

¹ Cf. F. IANNONE, *Conferenza Stampa sulle modifiche al Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, 1.6.2021, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/06/01/0349/00760.html>.

Le prime parole della Costituzione apostolica con cui viene riformato il Libro VI, tratte dalla Prima Lettera di Pietro, «Pascete il gregge di Dio, sorvegliandolo non perché costretti ma volentieri, come piace a Dio» (1 Pt 5, 2), mettono da subito in evidenza il dovere dei Pastori di esercitare il loro compito con l'autorità e la sacra potestà, oltre che col consiglio, la persuasione e l'esempio (cf. *Lumen gentium*, n. 27).

Ribadendo l'importanza dell'osservanza delle leggi per una ordinata vita ecclesiale, il Pontefice richiama la necessità di intervenire prontamente nel caso della loro violazione:

«L'osservanza della disciplina penale è doverosa per l'intero Popolo di Dio, ma la responsabilità della sua corretta applicazione – ammonisce Papa Francesco – [...] compete specificamente ai Pastori e ai Superiori delle singole comunità. È un compito che non può essere in alcun modo disgiunto dal *munus* pastorale ad essi affidato, e che va portato a compimento come concreta ed irrinunciabile esigenza di carità non solo nei confronti della Chiesa, della comunità cristiana e delle eventuali vittime, ma anche nei confronti di chi ha commesso un delitto, che ha bisogno all'un tempo [sia] della misericordia che della correzione da parte della Chiesa»².

La mancata percezione dello stretto rapporto esistente nella Chiesa tra l'esercizio della carità ed il ricorso – ove le circostanze lo richiedano – allo strumento sanzionatorio può portare con sé il grave rischio che si consolidino comportamenti contrari alla disciplina dei costumi, atti a creare disorientamento e scandalo tra i fedeli.

«Invero la carità – ricorda il Papa – richiede che i Pastori ricorrano al sistema penale tutte le volte che occorra, tenendo presenti i tre fini che lo rendono necessario nella comunità ecclesiale, e cioè il ripristino delle esigenze della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione degli scandali».

In più occasioni il Pontefice aveva già ripetuto che la sanzione canonica ha anche una funzione di riparazione e di medicina salutare e cerca soprattutto il bene dell'accusato, per cui «rappresenta un mezzo positivo per la realizzazione del Regno, per ricostruire la giustizia nella comunità dei fedeli, chiamati alla personale e comune santificazione»³.

Negli ultimi anni il dilagare di scandali e situazioni irregolari ha fatto maturare l'esigenza di rinviare il diritto penale canonico, integrandolo con

² FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei*, in https://www.vatican.va/content/Francesco/it/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20210523_pascite-gregem-dei.html.

³ FRANCESCO, *Ai Partecipanti alla Sessione Plenaria del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, 21 febbraio 2020, in AAS, 112 (2020), 298.

puntuali riforme legislative; si «è avvertita l'esigenza di riscoprire il diritto penale, di utilizzarlo con maggior frequenza e di migliorarne le possibilità di concreta applicazione»⁴.

Oggi la normativa riformata offre agli Ordinari ed ai Giudici norme più semplici e chiare, per favorire il ricorso al diritto penale quando ciò si renda necessario.

Detta finalità è rimarcata *in limine* dal Pontefice:

«Tra i rapidi mutamenti sociali che sperimentiamo [...] per rispondere adeguatamente alle esigenze della Chiesa in tutto il mondo, appariva evidente la necessità di sottoporre a revisione anche la disciplina penale promulgata da San Giovanni Paolo II, il 25 gennaio 1983, nel Codice di Diritto Canonico, e che occorreva modificarla in modo da permettere ai Pastori di utilizzarla come più agile strumento salvifico e correttivo, da impiegare tempestivamente e con carità pastorale ad evitare più gravi mali e lenire le ferite provocate dall'umana debolezza»⁵.

2. Oggetto e metodo d'indagine

Tra le novità di maggior rilievo apportate dalla riforma del Libro VI del Codice di Diritto Canonico figura, com'è noto, l'introduzione di nuove fattispecie criminose in ambito patrimoniale e finanziario.

La vastità della materia e l'approccio analitico che ciascun tipo di delitto richiede per una disamina il più possibile esaustiva della novella legislativa motivano il restringimento dell'oggetto del presente studio ai delitti concernenti il trattamento dei beni ecclesiastici.

Mentre, dunque, si rinvia ad altri contributi per l'analisi delle fattispecie delittuose, nuove o già previste, che a vario titolo rientrano nella materia dei reati in materia economica, come quelle della corruzione (cf. can. 1377), dell'abuso di potestà ecclesiastica (cf. can. 1378), di illecito profitto dalle elemosine della Messa (cf. can. 1384), di esercizio di attività affaristica o commerciale (cf. can. 1393 § 1) – fattispecie cui si affiancano quelle rientranti nella categoria residuale degli «altri delitti in materia economica» (cf. can. 1393 § 2) –, l'attenzione viene qui focalizzata sui delitti che possono essere commessi nell'ambito specifico del possesso, dell'amministrazione e dell'alienazione dei beni ecclesiastici: delitti oggi previsti dal can. 1376 del nuovo Libro VI.

⁴ Cf. F. IANNONE, *Conferenza Stampa sulle modifiche al Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, 01.06.2021.

⁵ FRANCESCO, *Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei*.

La materia verrà passata in rassegna attraverso la lente dei principi ispiratori della riforma, perché si staglino più nitide le differenze tra la vecchia e la nuova disciplina, ove si tratti di delitto già regolato nel Libro VI abrogato, e si delinei con maggiore evidenza la *ratio* sottesa alla tipizzazione delle nuove figure delittuose.

3. *L'abuso nel trattamento dei beni ecclesiastici*

Svolgendo la sua missione di salvezza per le vie del mondo, la Chiesa ha il diritto nativo – così lo definisce il can. 1254 § 1 che apre il Libro V del Codice di Diritto Canonico – «di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri».

Trattasi di diritto immediatamente e strettamente correlato agli scopi propri della missione della Chiesa, tanto da trovare in essi la ragione giustificatrice. Detti scopi si identificano con le necessità del culto divino, con l'onesto sostentamento del clero e degli altri ministri e con l'esercizio delle opere di apostolato e di carità, specialmente a servizio dei poveri (cf. can. 1254 § 2).

È diritto che il can. 1254 § 1 qualifica come indipendente dal potere civile, sebbene l'ordinamento canonico debba inevitabilmente confrontarsi con quello secolare in materia di beni, poiché essi insistono, ad eccezione di quelli dello Stato della Città del Vaticano, sul territorio di molti Stati del mondo, ricevendone separata regolamentazione.

La normativa penale relativa alle quattro facoltà nelle quali si articola il diritto della Chiesa sui propri beni temporali è concentrata per lo più, lo si accennava, nel can. 1376 del nuovo Libro VI che, non più limitandosi a stigmatizzare la sola fattispecie delittuosa della alienazione di beni ecclesiastici senza la debita licenza, già prevista dal can. 1377 del previgente Libro VI, estende la tutela penale ad altri abusi in ambito patrimoniale e finanziario, proponendo una impostazione del tutto inedita, maggiormente articolata, che addita operazioni penalmente perseguite, relative al possesso, all'amministrazione ed alla alienazione dei beni ecclesiastici⁶.

4. *I delitti dolosi di cui al can. 1376 § 1*

Il nuovo can. 1376 si articola in due paragrafi che distinguono tra abusi finanziari anzitutto *ratione delicti*, poiché nel primo sono trattati i reati dolosi,

⁶ Cf. B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Venezia, 2021, 358-363.

mentre nel secondo trovano posto quelli colposi. Ulteriore distinzione si profila *ratione materiae*, in quanto il § 1 regola le fattispecie delittuose relative al possesso, all'amministrazione e all'alienazione dei beni ecclesiastici, mentre il § 2 è relativo ai reati concernenti l'amministrazione e l'alienazione degli stessi, ma solo in forma colposa.

In sintesi, la norma attuale contempla complessivamente sei figure criminose, al posto dell'unica presente nel Lib. VI promulgato con il CIC del 1983. Le sei tipologie fanno riferimento alla categoria giuridica dei beni ecclesiastici, individuati dal can. 1257 § 1 in quelli che appartengono alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche della Chiesa.

Non è ultroneo precisare che non sono beni ecclesiastici quelli che appartengono a persone giuridiche private o ad enti non dotati di personalità giuridica oppure a persone fisiche ecclesiastiche, anche ove tra essi vi fossero o essi stessi fossero cose sacre: una chiesa è contemporaneamente un edificio sacro ed un bene ecclesiastico se di proprietà di una parrocchia, ma non è un bene ecclesiastico, ancorché sia cosa sacra, se appartenente ad un'istituzione civile o ad un privato. Rispetto alle cose sacre che non sono beni ecclesiastici, evidentemente, non ricorrono i delitti dei quali ci stiamo occupando, per mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie, qual è l'appartenenza a persona giuridica pubblica del bene oggetto o occasione della condotta criminosa.

Ciò premesso, l'attenzione ora volge alle fattispecie delittuose tipizzate nel § 1 del nuovo can. 1376.

4.1 Sottrazione di beni ecclesiastici ed impedimento a percepirne i frutti (can. 1376 § 1, 1°)

Rispetto al possesso dei beni ecclesiastici, come poc'anzi qualificati, il § 1, 1° scandisce due figure di reato, ossia la sottrazione dei beni medesimi e l'impedimento a percepirne i frutti.

L'amministratore di una persona giuridica pubblica incorrerebbe in questi due delitti in ipotesi di distorsione dolosa dei beni dal soggetto cui essi appartengono o di blocco doloso dell'incremento degli stessi beni. Le due condotte – che evidentemente risulterebbero più facili per un amministratore che per altri fedeli – sono accomunate dal risultato, consistente nel depauperamento illegittimo del patrimonio temporale spettante ad una persona giuridica pubblica nella Chiesa. In tale impoverimento illecito – frutto, lo si è specificato, di condotta intenzionale – si annida evidentemente la ragione della tipizzazione del delitto, poiché sottrarre indebitamente i beni ecclesiastici, il cui possesso è giustificato dalla finalizzazione dei medesimi alla missione della Chiesa, significherebbe recare nocimento a quella stessa missione.

4.2 Alienazione di beni ecclesiastici o esecuzione su di essi di un atto di amministrazione senza l'osservanza dei requisiti canonici (can. 1376 § 1, 2°)

In relazione alla alienazione ed alla amministrazione dei beni ecclesiastici, il § 1, 2° del nuovo can. 1376 interviene per rafforzare la tutela della stabilità patrimoniale, poiché fissa il divieto dell'alienazione di beni ecclesiastici e di atti di amministrazione se privi dei requisiti canonici, ove prescritti dal diritto, sia universale sia particolare sia proprio, *ad validitatem* o *ad liceitatem*, sanzionando penalmente ogni condotta contraria.

Il previgente Libro VI, al can. 1377, prevedeva il solo delitto della alienazione di beni ecclesiastici senza la debita licenza: delitto grave, ancora oggi punito, evidentemente perché l'alienazione illegittimamente compiuta priva la Chiesa di quei beni che sono necessari per perseguire la sua missione (can. 1254 § 2). A protezione delle persone giuridiche il cui patrimonio sarebbe illegittimamente depauperato con tale grave atto, il diritto (interveneva ed) interviene con la clausola dell'invalidità (cf. cann. 638 § 3 e 1291) e prevedendo la possibilità di azioni da parte della persona giuridica stessa «per rivendicare i diritti della Chiesa» (can. 1296; cf. anche can. 639 § 4)⁷.

Com'è noto, il Codice ammette anzitutto un concetto stretto di alienazione, associandolo al trasferimento della titolarità di un bene patrimoniale ad altra persona, come avviene con la vendita o con la donazione. In tal caso il diritto pone una *condicio ad validitatem*: se il valore eccede «la somma fissata dal diritto – stabilisce il can. 1291 – si richiede la licenza dell'autorità competente a norma del diritto».

Il Codice formula poi un concetto più ampio di alienazione che viene riferito a «qualunque altro negozio [che] intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione» (can. 1295). Ciò si verifica, ad esempio, con l'ipoteca di un bene ecclesiastico, con la stipula di un contratto di comodato gratuito che renda inutilizzabile per lungo tempo un bene ecclesiastico o con una permuta svantaggiosa.

Sotto il vigore del vecchio Libro VI, in virtù del can. 18 che impone l'interpretazione stretta delle norme penali, il delitto di alienazione di beni ecclesiastici senza la prescritta licenza si intendeva riferito alle sole ipotesi di alienazione in senso proprio, con esclusione dunque degli atti equiparati⁸.

⁷ AA.VV., *Aggiornamento al Codice di Diritto Canonico commentato*, Milano, 2021, 68.

⁸ Cf., a tal proposito, J. MIÑAMBRES, *La tutela penale dei beni temporali della Chiesa*, in D. CITO (cur.), *Processo penale e tutela dei diritti dell'ordinamento canonico*, Milano, 2005, 596, e, dello stesso autore, *La responsabilità canonica degli amministratori dei beni della Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 27 (2015), 592.

Oggi, dopo la riforma del 2021, nella fattispecie delittuosa rientrano sia gli atti relativi al concetto più propriamente giuridico di alienazione, riguardanti «i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica» (can. 1291), sia gli atti equiparati a detta alienazione, segnalati dal can. 1295 in quelli che possono peggiorare la condizione della persona giuridica, ma anche altri atti che eccedono il limite e le modalità dell'amministrazione ordinaria (cf. cann. 638 § 1 e 1281 § 1).

La norma del nuovo can. 1376 § 1, 2°, ripresa dal can. 1377 del vecchio Lib. VI, aggiunge all'ipotesi della alienazione senza licenza quelle dell'alienazione e della esecuzione di atti di amministrazione diversi dall'alienazione parimenti necessitanti di un intervento dell'autorità consistente non solo nella licenza, ma anche nella previa consultazione, nel consenso o in altro requisito imposto dal diritto per la validità o la liceità dell'atto.

La «prescritta consultazione» è il parere, necessitato da una norma, che deve precedere un atto di alienazione o di amministrazione, prima che esso sia compiuto da parte del soggetto o dell'organo abilitato a porlo. Trattasi di parere precettivo, ma non vincolante, a differenza di quanto avviene per il consenso che invece richiede l'approvazione dell'atto medesimo, senza la quale o contro la quale l'atto è invalido, ove il consenso sia espressamente richiesto *ad validitatem* e non solo *ad liceitatem*.

Della figura giuridica della licenza in ambito patrimoniale si occupano il can. 1291 in generale e, in riferimento agli istituti religiosi, il can. 638 § 3.

Essa è atto amministrativo – rientrante nella categoria dei rescritti (cf. can. 59 § 2) – richiesto dal diritto universale o particolare o statutario, previo ed esterno al negozio giuridico in quanto tale, emesso dall'autorità competente, in mancanza del quale l'alienazione è invalida. Spetta alla Conferenza Episcopale, ai sensi del can. 1292 § 1 – salvo il disposto del già citato can. 638 § 3 – stabilire per la propria nazione i parametri dai quali deriva la necessità di chiedere la licenza a diversi livelli, ossia la somma minima e massima del valore dei beni che si intendono alienare. Il medesimo can. 1292 individua anche le autorità competenti a concedere la licenza.

Ove si tratti di persone giuridiche non soggette all'autorità del Vescovo diocesano, concede la licenza l'autorità determinata dagli statuti della persona giuridica. Diversamente, l'autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano che la concede con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori: «il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi», aggiunge il can. 1292 § 1.

Una parrocchia, dunque, come ogni altra persona giuridica pubblica soggetta al Vescovo diocesano, necessita della licenza del proprio Ordinario se l'alienazione riguarda beni il cui valore si collochi tra la somma minima e

la somma massima. Il Vescovo diocesano, invece, non ha bisogno di alcuna autorizzazione per alienare beni della diocesi che siano di valore inferiore alla somma minima fissata dalla sua Conferenza Episcopale, ma, ove le quotazioni degli stessi beni siano tra la somma minima e la massima, egli necessita del consenso del Consiglio per gli affari economici e di quello del Collegio dei consultori.

Per l'alienazione di beni il cui valore superi la somma massima stabilita o di ex voto donati alla Chiesa o di «oggetti preziosi», è richiesta, in aggiunta, la licenza della Sede Apostolica (cf. can. 1292 § 2).

L'autorizzazione da parte della Santa Sede – concessa, a seconda dell'autorità esercitata sui richiedenti, dal Dicastero per il Clero, dal Dicastero per l'Evangelizzazione, dal Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, dal Dicastero per le Chiese Orientali – è atto amministrativo che non sostituisce quello di livello inferiore, se prescritto, sicché, se il diritto richiede la licenza del Vescovo diocesano e quella della Santa Sede, in mancanza di una delle due, l'alienazione effettuata diventa delitto.

Ricorre delitto non solo quando manchino la prescritta consultazione, il consenso o la licenza, ma anche quando l'alienazione di beni ecclesiastici o l'esecuzione su di essi di atti di amministrazione siano prive di «altro requisito imposto dal diritto per la validità o per la liceità dell'atto» (can. 1376 § 1, 2°).

Sotto questo profilo, deve richiamarsi il disposto del can. 1292 § 3 ai sensi del quale «se la cosa che si intende alienare è divisibile, nel chiedere la licenza si devono indicare le parti già alienate in precedenza»: esigenza, quest'ultima, imposta dal legislatore per scansare il pericolo che con l'alienazione di singole parti di un bene divisibile che non raggiungano o non superino la somma massima, l'atto sfugga al controllo dell'autorità superiore competente.

La conseguenza della mancata indicazione delle parti del bene divisibile oggetto di precedente alienazione è duplice, poiché essa è al contempo causa di nullità della licenza ed elemento costitutivo della fattispecie delittuosa di cui al can. 1376 § 1, 2°.

Il delitto, si accennava, ricorre anche ove non si osservino le prescrizioni richieste per la sola liceità dell'alienazione di beni ecclesiastici⁹. A questo proposito, è opportuno ricordare quanto prescritto dal can. 1293 sulla giusta causa – individuata nella necessità urgente, nell'utilità palese, nella pietà, nella carità o in altra grave ragione pastorale (cf. § 1, 1°) –, sulla stima del bene da alienare fatta da periti per iscritto (cf. § 1, 2°) e su ogni altra cautela necessaria ad evitare danni alla Chiesa (cf. § 2).

⁹ Prima della riforma l'assenza dei requisiti occorrenti per la liceità dell'alienazione non costituiva delitto (cf., in questo senso, J. MIÑAMBRES, *La tutela penale dei beni temporali della Chiesa*, 596).

Vanno anche segnalati l'obbligo a non vendere ordinariamente ad un prezzo inferiore a quello stimato ed a collocare il ricavato in modo sicuro e per i fini della stessa alienazione (cf. can. 1294)¹⁰ e l'ammonizione ad informarsi esattamente sullo stato economico della persona giuridica i cui beni si vogliono alienare, nonché sulle alienazioni già fatte, rivolta a coloro che debbono prendere parte all'alienazione prestando il consiglio o il consenso (cf. can. 1292 § 4).

5. *Il prisma dei criteri ispiratori della riforma*

Si precisava *in limine* che i delitti in materia patrimoniale tipizzati nel nuovo Libro VI sarebbero stati esaminati dall'angolo visuale dei principi ispiratori della riforma.

Segnatamente, le modifiche introdotte dalla novella del 2021 rispondono fondamentalmente a tre criteri direttivi che, come si vedrà di qui a poco, alla materia dei delitti in ambito patrimoniale conferiscono forma nuova e peculiare.

5.1 Le pene per i delitti dolosi di cui al can. 1376 § 1

Il primo di tali criteri è l'adeguata determinatezza delle norme penali¹¹ che ha ridotto l'ambito di discrezionalità lasciato in sede applicativa, senza eliminare del tutto la necessaria discrezionalità richiesta da alcuni tipi di reato particolarmente ampi che esigono di volta in volta l'opportuno discernimento.

Oggi non sono più previsti reati puniti con pena facoltativa e le pene indeterminate, pur non essendo scomparse, sono state ridotte, poiché, per lo più, le sanzioni da applicare sono precisate, spesso con il riferimento alle pene espiatorie di cui al nuovo can. 1336 §§ 2-4 o alle censure o con l'indicazione della pena massima applicabile.

La nuova classificazione, più ordinata e dettagliata, consente all'autorità ecclesiastica di individuare meglio le pene più adeguate e proporzionate ai singoli delitti.

Il principio in esame orienta l'individuazione delle pene anche nel caso di abusi nel trattamento dei beni ecclesiastici, poiché, mentre, sotto il vigore del vecchio Libro VI, l'alienazione dei beni ecclesiastici senza la debita licenza era

¹⁰ «Ordinariamente», si legge nel testo del canone citato, poiché nei casi concreti possono sussistere ragioni che consiglino l'alienazione ad un prezzo inferiore, come quando, a titolo di esempio, l'alienazione venga fatta in favore di un'altra persona giuridica della Chiesa o per fini di carità (cf., in questo senso, V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna, 2001, 192).

¹¹ Cf. J.I. ARRIETA OCHOA DE CHINCHETRU, *Conferenza Stampa sulle modifiche al Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, 01.06.2021.

punita con pena indeterminata, oggi i delitti dolosi per le quattro configurazioni contemplate dal § 1 del can. 1376 sono puniti obbligatoriamente *ferendae sententiae* con le pene espiatorie di cui al can. 1336 §§ 2-4¹².

5.2 L'obbligo di riparare il danno

Il secondo criterio che ha orientato la riforma è una più spiccata attenzione per la protezione della comunità e, dunque, per la riparazione dello scandalo ed il risarcimento del danno.

In concreto, il rilievo accordato alla riparazione del danno si è tradotto sia nell'evarla a condizione necessaria per la remissione della pena (cf. can. 1361 § 4), sia nel prevederla espressamente come obbligo da imporre in conseguenza di certi delitti, a prescindere dalla sanzione comminata.

In applicazione di questo secondo principio il nuovo can. 1376 stabilisce che, al di là della pena da comminare, resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di riparare il danno provocato.

Per inciso, sotto questo profilo, va ricordata la possibilità, già prevista dal can. 1281 § 3, del ricorso della persona giuridica contro gli amministratori che hanno arrecato danni.

Più puntualmente, la persona giuridica non risponde degli atti posti invalidamente dagli amministratori, «se non quando e nella misura in cui ne ebbe beneficio». Degli atti invalidi posti dall'amministratore, dunque, risponde l'amministratore stesso.

La persona giuridica risponde, invece, «degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori», ma ritiene in questo caso la titolarità dell'azione o del ricorso «contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni».

¹² Le si riporta per completezza: «§ 2: Ingiunzione: 1° di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2° di pagare una ammenda o una somma di denaro per le finalità della Chiesa, secondo i regolamenti definiti dalla Conferenza Episcopale. § 3: Proibizione: 1° di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2° di esercitare, dappertutto o in un determinato luogo o territorio o al di fuori di essi, tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solo alcuni compiti inerenti agli uffici o agli incarichi; 3° di porre tutti o alcuni atti di potestà di ordine; 4° di porre tutti o alcuni atti di potestà di governo; 5° di esercitare qualche diritto o privilegio o di usare insegne o titoli; 6° di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiastici; 7° di portare l'abito ecclesiastico o religioso. § 4 Privazione: 1° di tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solamente di alcuni compiti inerenti agli uffici o incarichi; 2° della facoltà di ricevere le confessioni o della facoltà di predicare; 3° della potestà delegata di governo; 4° di alcuni diritti o privilegi o insegne o titoli; 5° di tutta la remunerazione ecclesiastica o di parte di essa, secondo i regolamenti stabiliti dalla Conferenza Episcopale, salvo il disposto del can. 1350, § 1».

6. I delitti colposi di cui al can. 1376 § 2

Le due fattispecie, solo colpose, previste dal can. 1376 § 2 sono assolutamente nuove. Esse mirano a fornire tutela solida ai beni ecclesiastici, a fronte del pericolo di superficialità, incuria ed interessi privati, attribuibili a «grave colpa propria» (can. 1376 § 2, 1°) di amministratori, economi e loro collaboratori.

Il § 2, 1° indica gli atti incriminati con un rinvio al § 1, 2° del medesimo canone, additando il delitto di chi per colpa grave, senza la prescritta consultazione, consenso o licenza, oppure senza un altro requisito imposto dal diritto per la validità o per la liceità, aliena beni ecclesiastici o esegue su di essi un atto di amministrazione.

L'altra fattispecie colposa punita dal can. 1376 ha carattere residuale rispetto alla prima, limitatamente alla sola amministrazione di beni ecclesiastici (dunque, non anche riguardo alla loro alienazione).

Nel delitto in esame incorre «chi è riconosciuto in altra maniera gravemente negligente nell'amministrazione di beni ecclesiastici».

La formulazione della norma lascia evidentemente ampio spazio a valutazioni soggettive variegata sul livello di negligenza che raggiunga la qualifica di reato¹³, potendo prodursi la grave negligenza a plurimi livelli e rispetto ad un ventaglio davvero ampio di responsabilità gravanti sugli amministratori.

In assenza di giurisprudenza e di dottrina sulla materia, chi scrive ritiene che non sia superfluo rinviare, nella ricostruzione della fattispecie colposa in questione, al can. 1284, ai sensi del quale tutti gli amministratori sono tenuti ad adempiere alle loro funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia (cf. § 1) ed a declinare la loro responsabilità "positiva" negli adempimenti elencati nel § 2 del canone citato, tra cui si segnalano la vigilanza sui beni ecclesiastici perché essi non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, la stipula di contratti di assicurazione, la messa in sicurezza della proprietà dei beni ecclesiastici negli ordinamenti degli Stati in cui i beni insistono, l'accurata e tempestiva riscossione dei redditi dei beni e dei proventi, il pagamento puntuale degli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca, in uno alla restituzione del capitale, l'impiego, con il consenso dell'Ordinario, del denaro eccedente le spese e la sua più utile collocazione per le finalità della Chiesa, l'ordinata tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto amministrativo al termine di ogni anno e del preventivo delle entrate e delle uscite, l'adeguata catalogazione dei do-

¹³ Cf., sull'argomento, J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDEO, *Nuevos desarrollos en el proyecto de reforma del Derecho Canónico Penal*, in *REDC*, 76 (2019), 285; B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, 363.

cumenti e degli strumenti su cui si fondano i diritti della Chiesa circa i beni e la loro conservazione in apposito archivio¹⁴.

Quale sia il limite al di sopra del quale, rispetto a ciascuna delle sopraelencate attività, la negligenza assuma connotati di gravità tali da generare la fattispecie penale di cui al can. 1376 § 2, 2° è questione che va sciverata caso per caso e non può risolversi, a sommessimo parere di chi scrive, che alla luce del profilo teleologico che il can. 1254 delinea quando, nel primo dei canoni dedicati ai beni temporali della Chiesa, riconosce il diritto nativo della Chiesa di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri: fini consistenti, come si è visto, nelle necessità del culto divino, nell'onesto sostentamento del clero e nell'esercizio di opere di apostolato e di carità, specialmente a servizio dei poveri¹⁵.

Ove la negligenza dell'amministratore, per la misura della disattenzione e le proporzioni del danno causato, si erga ad effettivo e decisivo ostacolo nel conseguimento dei predetti fini, impoverendo il patrimonio della persona giuridica, generando scandalo, disorientando i fedeli e privandoli del diritto ad una trasparente gestione dei beni ecclesiastici, la nuova fattispecie penale dovrebbe ritenersi integrata.

6.1 Le pene per i delitti colposi di cui al can. 1376 § 2

I due delitti colposi considerati nel § 2 del can. 1376 sono sanzionati, rispetto ai delitti dolosi di cui al § 1 del medesimo canone, in forma meno determinata, sia pure sempre obbligatoriamente e *ferendae sententiae*: con una «giusta pena, non esclusa la privazione dell'ufficio», prescrive la norma.

Anche in questo caso, tuttavia, in applicazione del richiamato principio della adeguata determinatezza delle norme penali che ha orientato la riforma del Libro VI, sebbene non sia prevista una pena precisa, si fa riferimento ad un limite massimo cui la pena può spingersi, consistente nella privazione dell'ufficio.

Trova poi nuova applicazione il principio della protezione della comunità dagli effetti della condotta riprovevole nella previsione, anche per i reati colposi di cui al § 2 del can. 1376, dell'obbligo di riparare il danno.

¹⁴ Circa i concetti di amministrazione e di gestione dei beni ecclesiastici cf. P. GHERRI, *Amministrazione e gestione dei beni temporali della Chiesa: primi elementi di concettualizzazione*, in J. MIÑAMBRES (cur.), *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917*, Roma, 2019, 385-402.

¹⁵ Cf., sull'argomento, D. CITO, *I beni a servizio della missione ecclesiale. Appunti sulla tutela penale a salvaguardia della loro destinazione*, in F. LOZUPONE (cur.), *Corresponsabilità e trasparenza nell'amministrazione dei beni della Chiesa*, Roma 2015, 187-207; J. MIÑAMBRES, *Finalità e titolarità nella definizione legale dei beni ecclesiastici*, in J. Miñambres (cur.), *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917*, 869-875.

7. Valorizzazione dei mezzi preventivi e conclusione

Un ultimo rilievo è necessitato dal terzo criterio che ha guidato la riforma del Libro VI, consistente, com'è noto, nel potenziamento dei mezzi preventivi per correggere i comportamenti pericolosi prima che giungano a configurare condotte delittuose.

Segnatamente, sono stati rafforzati i rimedi penali, finora poco utilizzati, e tra essi si sono inclusi non solo l'ammonizione e la riprensione, rimaste invariate nel loro contenuto, ma anche il precetto penale e la vigilanza (cf. can. 1339 §§ 4-5).

Quest'ultima non era prevista nel vecchio Libro VI ed al precetto penale viene ora data una particolare regolamentazione.

Il cerchio della rete normativa volta alla tutela dei beni ecclesiastici – i beni posti a servizio della missione ecclesiale – sembra possa chiudersi proprio con la valorizzazione del precetto penale che, consistendo nella imposizione ad una o più persone determinate di fare o di omettere qualcosa, prevedendo una pena in caso di trasgressione, calibra in modo celere e specifico sul singolo individuo la sanzione da comminare in caso di sua violazione, palesandosi quale utile ed efficace rimedio per prevenire e, in seconda battuta, per punire ogni specifica violazione delle norme che regolano l'amministrazione dei beni temporali.

In forza del § 4 del nuovo can. 1339, difatti, se al fedele “in odore” di un delitto di prossima commissione o già compiuto siano state rivolte inutilmente una o più ammonizioni o correzioni o se non si possa confidare nel buon esito delle stesse, l'Ordinario è tenuto a dare un precetto penale, nel quale disporre «accuratamente cosa si debba fare o evitare».

La norma, com'è palese, appresta una tutela penale anche rispetto ai beni temporali ed alla loro destinazione alla missione ecclesiale, perché mira ad azionare tempestivamente un freno a deragliamenti delittuosi in materia economico-finanziaria, salvaguardando in chiave preventiva la trasparenza delle attività istituzionali della Chiesa¹⁶ e l'esemplarità della condotta, alle quali Papa Francesco esorta tutti i *christifideles* e, segnatamente, i titolari di incarichi istituzionali e gli operatori impegnati nell'amministrazione dei beni:

«Tutti gli operatori in questo settore e tutti i titolari di incarichi istituzionali tengano dunque una condotta che, mentre denota un fattivo ravvedimento – ove occorra – riguardo al passato, sia anche irreprensibile ed esemplare per il presente e il

¹⁶ Cf., sull'argomento, G. DAMMACCO, *Trasparenza e onestà nell'amministrazione dei beni ecclesiastici*, in F. LOZUPONE (cur.), *Corresponsabilità e trasparenza nell'amministrazione dei beni della Chiesa*, 43-64; D. ZALBIDEA, *Significado y límites del concepto de transparencia en la gestión de los bienes*, in J. MIÑAMBRES (cur.), *Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917*, 403-412.

futuro. [...]. Il fatto di essere marginali nelle dinamiche delle relazioni economiche non ci esime, sia come comunità di fedeli sia come singoli – ammonisce il Pontefice –, da un peculiare dovere di testimonianza. Siamo chiamati a testimoniare, concretamente e in modo credibile, nei rispettivi ruoli e compiti, l’immenso patrimonio di valori che caratterizza la missione della Chiesa, il suo essere “sale e luce” nella società e nella comunità internazionale, soprattutto nei momenti di crisi come quello attuale»¹⁷.

¹⁷ FRANCESCO, *Discorso di inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano*, 27 marzo 2021, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/march/documents/papa-francesco_20210327_tribunale-scv.html.

Finito di stampare nel mese di agosto 2023
da Rubbettino print
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)
www.rubbettinoprint.it

GOVERNARE NELLA CHIESA. PRESUPPOSTI GIURIDICI PER IL BUON GOVERNO

Il presente volume realizza l'intento di presentare una proposta ermeneutica sulla questione ampia e articolata del "governare nella Chiesa" ed è stato il tema scelto per il Convegno ASCAI del 2020, svoltosi in modo eccezionale in tre singole giornate nel corso del 2021 e del 2022 a motivo della pandemia.

I temi trattati sono la logica prosecuzione del congresso 2019 di Napoli che aveva per tema "Il diritto canonico al servizio della missione della Chiesa". L'attuale volume affronta questioni rilevanti per i vari ambiti della sfera di governo nella Chiesa, con uno sguardo principalmente orientato alle questioni controverse; da qui il titolo: "Governare nella Chiesa. Presupposti giuridici per il buon governo". In linea generale, lo schema individuato per le tre giornate di lavoro è quello della tradizionale tripartizione tra potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, ma con l'intento di ripensarla in modo "dinamico", capace di intessere un dialogo interdisciplinare attraverso l'articolazione di istanze sostanziali riguardo i principi e gli sviluppi pratici legati alle problematiche che la prassi manifesta.

Antonio Iaccarino (curatore)

